

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII  
n. 159

## **RISOLUZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Giustizia)**

*(Estensori MUGNAI e MARITATI)*

*approvata nella seduta pomeridiana dell'8 maggio 2012*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO CHE ISTITUISCE IL PROGRAMMA «GIUSTIZIA» PER IL  
PERIODO 2014-2020, (COM(2011) 759 DEFINITIVO)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

---

**Comunicata alla Presidenza il 14 maggio 2012**

---

## **INDICE**

Testo della risoluzione .....	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del regolamento del Senato, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Giustizia» per il periodo 2014-2020, (COM(2011) 759 definitivo);

premessi che:

la proposta definisce gli obiettivi generali e specifici, nonché i settori di intervento in cui si articolerà il programma «Giustizia» per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020;

la base giuridica è individuata negli articoli 81 e 82 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – che legittimano il Parlamento europeo e il Consiglio, all'adozione, mediante la procedura legislativa ordinaria, di misure volte a garantire lo sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, con particolare riferimento a questioni trasversali d'interesse per entrambi i settori; nonché nell'articolo 84 del TFUE, in relazione alle misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri di prevenzione della criminalità;

rilevato che:

risulta pienamente condivisibile la scelta di accorpare in uno i tre programmi attualmente definiti come «giustizia civile»; «giustizia penale»; «prevenzione e informazione in materia di droga», in quanto ciò consente non solo di rendere più agevoli e celeri le relative procedure, ma anche di conferire maggiore sistematicità alle questioni trattate, favorendo sinergie tra i vari settori, sinora ricompresi in ambiti diversi e in futuro ricondotti, invece, all'interno del medesimo programma;

appare altresì opportuna la scelta di astrarre il tema del contrasto alla droga dalla prospettiva esclusivamente e strettamente sanitaria – nel cui ambito è stato sinora trattato in alcuni Paesi, con il conseguente mutamento della base giuridica di riferimento – dal momento che la complessità di tale fenomeno necessita un approccio integrato, nel quale la componente giuridica (e in particolare, giuridico-penale) è e deve restare centrale, in quanto volta a prevenire – prima ancora che a reprimere – il traffico illecito di stupefacenti;

si condivide la proposta tesa a valorizzare il momento della formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari (categoria, quest'ultima che, opportunamente, si descrive in termini ampi e con riferimento a soggetti sia privati, quali avvocati etc., che pubblici) e l'attività di preven-

zione dei reati, quali presupposti indispensabili per l'efficacia del diritto e la riduzione del tasso di criminalità;

appare infine necessario, da un lato, evitare la dispersione delle risorse tra troppi progetti di portata modesta e di impatto limitato concentrandola su progetti di portata più ampia e generale e dall'altro lato semplificare e snellire le procedure burocratiche per la valutazione dei progetti da finanziare;

fatti propri i rilievi formulati dalla 14<sup>a</sup> Commissione parlamentare del Senato;

si pronuncia in senso favorevole con le seguenti osservazioni:

nell'ambito del nuovo programma, i finanziamenti destinati al contrasto alla droga si concentreranno, in particolare sul traffico illecito, che rappresenta uno dei settori nei quali il legislatore europeo può stabilire, ai sensi dell'articolo 83 del TFUE, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni. Sarebbe pertanto auspicabile – nel quadro di una comune strategia di contrasto alle varie forme di criminalità, anche transnazionali, connesse al traffico di stupefacenti, verificare se e in che misura la normativa europea vigente in materia – e in particolare la decisione quadro del Consiglio 2004/757/GAI, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti – necessiti di una revisione o di un'integrazione, al fine di favorire il più possibile l'omogeneità della legislazione degli Stati membri, quale presupposto fondamentale per il miglioramento dell'efficacia dell'azione di prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti;

siano snellite e semplificate le procedure burocratiche per la valutazione dei progetti da finanziare con concentrazione delle risorse su progetti di portata più ampia e generale;

l'adozione delle misure di contrasto prevista dall'articolo 12 tenga conto per la relativa applicabilità delle rispettive normative nazionali per evitare inutili contrasti o sovrapposizioni;

come può evincersi dall'articolo 5, secondo paragrafo, oltre che dal considerando n. 15), il programma dovrebbe favorire il consolidamento del principio della parità tra donne e uomini e sostenere obiettivi di lotta alle discriminazioni nell'ambito di tutte le sue attività. Ancorché, dunque, il contrasto delle discriminazioni non assurga al rango di autonomo scopo del programma ma rappresenti ad un tempo un obiettivo trasversale e un principio di metodo da seguire, sarebbe opportuno prevedere anche indicatori specifici relativi alla realizzazione di tale principio;

l'individuazione della «percezione a livello europeo dell'accesso alla giustizia» quale indicatore per misurare il conseguimento dell'obiettivo volto alla facilitazione dell'accesso alla giustizia, appare suscettibile di perfezionamento o quantomeno di integrazione con parametri più obiettivi, anche tenendo conto della riserva di cui al § 1.4.4 dell'allegata scheda finanziaria-legislativa.

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: FLERES)

Roma, 22 marzo 2012

La Commissione, esaminato l'atto COM(2011) 759 definitivo,

considerato che esso definisce gli obiettivi generali e specifici, nonché i settori di intervento su cui si concentrerà il programma «Giustizia» per il periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;

considerato altresì che la proposta di regolamento intende venire incontro a un'esigenza di semplificazione e di gestione efficiente delle risorse per quanto riguarda il settore della giustizia che, come confermato dal programma di Stoccolma, rappresenta una priorità per l'Unione europea;

vista la comunicazione sulla revisione del bilancio dell'Unione europea (COM(2010) 700 definitivo), in cui si prevede che gli attuali strumenti di finanziamento e meccanismi di esecuzione siano riesaminati, allo scopo di garantire la produzione di un valore aggiunto europeo e di soddisfare l'esigenza di una loro razionalizzazione e semplificazione;

vista, inoltre, la comunicazione «Un bilancio per la strategia Europa 2020» (COM(2011) 500 definitivo) in cui, per superare i problemi derivanti dalla complessità delle strutture dei programmi e dalla loro moltiplicazione, la Commissione europea ha rilevato la necessità di un bilancio più semplice e trasparente prevedendo, per quanto riguarda il settore della Giustizia, una semplificazione dei programmi grazie alla fusione dei sei programmi esistenti in due, «Giustizia» e «Diritti e cittadinanza»;

tenuto conto dell'ampia procedura di consultazione svolta dalla Commissione europea e degli orientamenti espressi dalle parti interessate,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica appare adeguatamente individuata negli articoli 81 e 82 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base ai quali il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire lo sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, soprattutto per quanto riguarda questioni trasversali che interessano entrambi i settori

della giustizia; nonché nell'articolo 84 del TFUE, che prevede misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo che essa persegue non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, mentre l'Unione europea si trova in una posizione più favorevole per affrontare situazioni transnazionali e adottare misure per sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, nonché per promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità e in particolare del commercio di sostanze stupefacenti;

la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi perseguiti;

nel merito, si rileva come la proposta di regolamento assegni al programma «Giustizia» la continuazione e lo sviluppo di attività svolte in passato nell'ambito di tre programmi («Giustizia civile», «Giustizia penale» e «Prevenzione e informazione in materia di droga»). Si auspica pertanto che tale semplificazione, riducendo il numero di basi giuridiche e di linee di bilancio, comporti effettivamente una maggiore efficienza nella scelta delle priorità e nell'esecuzione di bilancio, assicurando comunque l'efficacia del programma, comprese le attività di prevenzione;

per quanto riguarda il coinvolgimento degli Stati membri nell'attuazione del presente regolamento, questi dovranno esprimere il proprio parere nell'ambito della procedura consultiva sui programmi di lavoro annuali che saranno adottati dalla Commissione europea come atti di esecuzione. Si invita, tuttavia, la Commissione a prendere in considerazione l'opportunità di un loro coinvolgimento anche nelle procedure di verifica, ossia nel monitoraggio periodico da parte della Commissione finalizzato a seguire l'attuazione delle azioni intraprese e il conseguimento degli obiettivi specifici previsti dal programma, nonché nella predisposizione della relazione di valutazione intermedia e della relazione *ex post* che la Commissione dovrà trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio;

si accoglie con estremo favore, infine, il finanziamento previsto per le attività di formazione rivolte a magistrati e operatori giudiziari – il «sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari» è competenza conferita all'Unione europea dagli articoli 81, paragrafo 2, lettera h), e 82, paragrafo 1, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno e facilitare l'esercizio dei loro diritti da parte dei cittadini e delle imprese, favorendo la creazione di una cultura europea in materia giudiziaria.



